La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

TRIBUNA - FINANZA ISLAMICA

Finanza islamica: *un'opportunità* per banche e imprese italiane?

DI FINANZA ISLAMICA IN ITALIA SI PARLA DA TEMPO. QUALI QUESTIONI RESTANO APERTE NEL NOSTRO PAESE, IN TERMINI AD ESEMPIO DI NORMATIVA, FISCALITÀ E VIGILANZA?

Quando si parla di finanza islamica, ci si riferisce alla finanza che sia compatibile con la Shariah, la legge islamica, nel rispetto della quale operano già 716 istituzioni dislocate in 61 Paesi, capaci di generare profitti per oltre 15 miliardi di euro.

I confini della finanza halal

Nell'ambito delle operazioni finanziarie, la Shariah stabilisce alcuni divieti che genericamente non sono contemplati nei contratti bancari "convenzionali": in primo luogo non è consentita l'applicazione di interessi ("Riba") ed è altresì vietata ogni previsione contrattuale che contenga elementi di incertezza ("Gharar"). Parimenti vietati sono gli investimenti relativi ad attività considerate "non etiche", quali le bevande alcoliche, alcune tipologie di alimenti ritenuti impuri o giochi e scommesse. È inoltre utile precisare che la Shariah non contempla la possibilità che una parte contrattuale possa ottenere il rimborso dei costi e delle spese legali sostenute per avviare un giudizio nei confronti della controparte che si trovi in ritardo nei pagamenti, se non con modalità particolari.

Chi approva l'operazione finanziaria

La compatibilità delle operazioni finanziarie con la Shariah viene determinata da una specifica Fatwa, che consiste in una pronuncia "giurisprudenziale" resa da esperti della materia. Le istituzioni finanziarie islamiche devono per tale motivo poter contare su un organismo interno incaricato della sorveglianza sulla Shariah, anche se è possibile far ricorso a organismi ufficiali esterni. In considerazione della natura attribuita dalla Shariah al denaro, inteso come mezzo di scambio non avente alcun valore intrinseco, non possono maturare interessi sugli importi finanziati. Pertanto, nella maggior parte di operazioni di finanza islamica gli importi messi a disposizione dalla banca al soggetto finanziato sono giustificati dal trasferimento (e/o l'utilizzo) di beni sottostanti. Il profitto della banca è dato dalla differenza tra l'importo che essa paga al fornitore dei beni e quello che riceve dal soggetto finanziato per la cessione (o l'utilizzo) dei beni medesimi.

Paolo Bonolis
Partner responsabile del dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario dello Studio legale e tributario CMS

Tasso di interesse compatibile, ma senza incertezza

Tuttavia, nulla vieta che il profitto del finanziatore sia legato a parametri anche estranei al contratto in sé, tra cui, paradossalmente, anche un tasso di interesse, purché questo sia determinato.
Di conseguenza, mentre un contratto che commisuri il profitto del finanziatore al tasso Libor o Euribor maggiorato di una certa percentuale è in astratto compatibile con la Shariah, non è invece consentita una clausola che rimetta alle stesse

parti la determinazione del profitto in un momento successivo, poiché il profitto sarebbe legato a elementi di incertezza, non ammessi dalla Shariah.

La tipologia delle transazioni

Per quanto attiene alla tipologia delle transazioni Sharia-compliant, esse non presentano di per sé elementi ignoti al nostro ordinamento o genericamente contrastanti con norme di ordine pubblico. Il Murabaha è la struttura più semplice: la banca acquista la proprietà di un bene e lo rivende al cliente a un prezzo superiore rispetto a quello pagato, da corrispondersi in via dilazionata. La differenza tra tali importi, come detto, è il profitto della banca nell'operazione. Vi sono poi diverse varianti a tale schema di base, che rispondono ad esigenze finanziarie precipue. Ad esempio il Tawarruq prevede uno schema più complesso in cui è necessario l'intervento di due intermediari: l'uno vende alcuni beni al cliente tramite la banca, l'altro invece li riacquista, così procurando il denaro necessario al cliente. Il doppio trasferimento di regola avviene simultaneamente. In tal caso i trasferimenti dei beni servono soltanto per giustificare il passaggio del denaro dalla banca al cliente, che non ne diviene titolare se non per pochi attimi.

Leasing e obbligazioni

Più semplici appaiono gli strumenti del Ijara, leasing nell'ambito del quale viene meno l'elemento di "incertezza" vietato dalla Shariah, poiché la proprietà e il rischio restano in capo alla banca, che concede i relativi beni al cliente (con possibilità di acquisto finale), e del Sukuk, tipica obbligazione avente ad oggetto asset sottostanti, già lanciata con successo in alcuni paesi europei, e di cui in Italia si parla ormai da anni.

Il rischio di doppia imposizione

Pur a fronte di un "vuoto normativo" in relazione alle suddette tipologie contrattuali, in Italia non vi sono norme imperative che ne impediscano l'utilizzo, in virtù del principio di autonomia contrattuale previsto dal codice civile. Il vero limite è attualmente rappresentato dal rischio di doppia imposizione delle suddette operazioni, che spesso prevedono, appunto, multipli trasferimenti di proprietà, di cui da tempo si stanno occupando commissioni parlamentari impegnate a disegnare una disciplina fiscale maggiormente compatibile con la Shariah.

La normativa di vigilanza

Permane inoltre la difficoltà di armonizzare la normativa di vigilanza comunitaria alle peculiarità degli istituti bancari islamici che volessero operare all'interno dell'Unione Europea, dove è peraltro previsto l'istituto della garanzia per i depositi dei clienti, pressoché ignorato dalle istituzioni di islamic finance. Sotto altro profilo, la tipicità dell'orientamento religioso delle banche di finanza islamica comporta la necessità di una sorveglianza aggiuntiva relativa ad aspetti prettamente etici, e a tal fine sono sorti nel tempo alcuni organismi ufficiali (es. AAOIFI) con funzioni di indirizzo e raccomandazione in termini finanziari.

Nullità del contratto e giurisdizione italiana

Sul piano operativo va inoltre considerato che potrebbe creare non pochi problemi l'assoggettamento dei contratti bancari e finanziari alla Shariah quale legge applicabile, sebbene nella prassi internazionale è generalmente accettata la legge e la giurisdizione inglese anche per i contratti di finanziamento Sharia compliant. Peraltro nel caso in cui vengano scelte legge e giurisdizione di un Paese europeo, come ad esempio l'Italia, eventuali violazioni della Sharia non determinerebbero la nullità del contratto oggetto di giudizio. La presenza di 30 milioni di islamici (oltre 1,5 nella sola Italia) in Europa e anche la notevole mole di possibili investimenti provenienti dal mondo islamico lascia comunque ipotizzare un notevole sviluppo della Shariah finance negli anni a venire. Del resto, come accennato, affinché la finanza islamica decolli in Europa sono sufficienti misure di lieve impatto, che potrebbero consentire l'accesso allo scacchiere finanziario europeo da parte di nuovi protagonisti in grado di apportare nuove risorse finanziarie indispensabili per il sostegno della ripresa dell'Italia e dell'eurozona.

Paolo Bonolis
Partner responsabile del dipartimento di Diritto Bancario e Finanziario dello Studio legale e tributario CMS

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato